

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/69 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1969

che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana ;

considerando che, per impedire di far beneficiare di tale premio lo zucchero che non è utilizzato come alimento per gli animali, è necessario prevedere disposizioni che assicurino un'utilizzazione conforme alla sua destinazione e prescrivere che lo zucchero denaturato che ha beneficiato di un premio può essere utilizzato solo per l'alimentazione animale ; che può dimostrarsi opportuno prevedere che lo zucchero da denaturare venga destinato all'alimentazione di talune specie animali ;

considerando che la denaturazione può rappresentare uno sbocco per le eccedenze di zucchero della Comunità ; che, per meglio seguire la situazione del mercato, è opportuno prevedere che i premi possano essere fissati non solo in maniera uniforme per la Comunità, ma anche in seguito a una gara, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ; che è necessario prevedere che la fissazione dei premi di denaturazione può aver luogo soltanto a determinate condizioni ;

considerando che, per la fissazione uniforme dei premi di denaturazione, è opportuno prendere in considerazione criteri obiettivi che tengano conto dell'utilizzazione più razionale in funzione della situazione esistente sul mercato dello zucchero e della situazione di concorrenza tra lo zucchero e altri alimenti per animali che esso può sostituire, nonché degli aspetti economici della denaturazione prevista ;

considerando che è opportuno garantire un'applicazione simultanea e uniforme del sistema delle gare in tutti gli Stati membri ;

considerando che è conforme allo scopo di una gara fissare un importo massimo del premio ed eventualmente una quantità minima per offerta e una quantità massima per offerente ; che è opportuno prevedere la possibilità di decidere di non dare seguito a una gara ;

considerando che, per garantire una buona realizzazione della gara, è opportuno prevedere che la partecipazione alla stessa sia subordinata alla costituzione di una cauzione ;

considerando che la denaturazione rappresenta un mezzo adeguato per favorire lo smercio soltanto per alcune qualità di zucchero, in particolare per lo zucchero sano, leale e mercantile ; che è pertanto indispensabile limitare in linea di massima la concessione del premio a zucchero rispondente almeno a queste caratteristiche ; che è opportuno prevedere per lo zucchero greggio adattamenti del premio in funzione delle differenze di resa ;

considerando che, data la situazione particolare esistente in alcuni Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità per uno Stato membro di concedere un premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio di un altro Stato membro ;

considerando che è necessario incitare gli interessati tramite la costituzione di una cauzione ad effettuare

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

la denaturazione durante la durata di validità del titolo di premio di denaturazione;

considerando che è necessario prevedere misure speciali quando l'Italia si avvale delle disposizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾; che, ai fini della stabilità dell'equilibrio negli scambi intracomunitari, è necessario compensare le incidenze di tali misure speciali con un sistema di sovvenzioni al ricevimento e di diritti riscossi alla spedizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Può beneficiare di un premio di denaturazione soltanto lo zucchero bianco o lo zucchero greggio destinato all'alimentazione animale e rispondente a determinati requisiti minimi di qualità e di quantità. Tale premio è versato soltanto dopo la denaturazione.
2. Lo zucchero che ha beneficiato di un premio di denaturazione può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione animale. I denaturanti sono determinati in funzione di tale destinazione.

Articolo 2

1. I premi di denaturazione vengono fissati :
 - a) in modo uniforme per tutta la Comunità
o
 - b) in seguito a una gara.

I due metodi di fissazione possono essere utilizzati parallelamente.

2. La fissazione dei premi di denaturazione ha luogo soltanto se l'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e se gli aspetti economici della denaturazione prevista lo giustificano.

Articolo 3

Quando i premi di denaturazione vengono fissati in modo uniforme per tutta la Comunità si tiene conto dei criteri seguenti :

1. per lo zucchero bianco :
 - a) del prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità,

- b) di importi forfettari per :
 - le spese tecniche di denaturazione,
 - le spese di trasporto,
 - c) dei prezzi di mercato prevedibili, nelle regioni di grande consumo della Comunità, per gli alimenti per animali con i quali lo zucchero bianco destinato alla denaturazione deve entrare in concorrenza,
 - d) della relazione tra il valore nutritivo dello zucchero bianco e quello degli alimenti concorrenti per animali,
 - e) dell'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità, tenuto conto
 - dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4
 - della natura e della qualità di tale zucchero,
 - f) degli aspetti economici della denaturazione prevista ;
2. per lo zucchero greggio :
 - a) del prezzo d'intervento dello zucchero greggio valido nella regione della Comunità considerata come rappresentativa per la produzione di zucchero greggio destinato alla denaturazione,
 - b) di importi forfettari per :
 - le spese tecniche di denaturazione,
 - le spese di trasporto,
 - c) dei prezzi di mercato prevedibili, nelle regioni di grande consumo della Comunità, per gli alimenti per animali con i quali lo zucchero greggio destinato alla denaturazione deve entrare in concorrenza,
 - d) della relazione tra il valore nutritivo dello zucchero greggio e quello degli alimenti concorrenti per animali,
 - e) dell'insieme delle eccedenze di zucchero, in particolare di zucchero greggio, disponibili nella Comunità, tenuto conto dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4,
 - f) degli aspetti economici della denaturazione prevista.

Articolo 4

1. Quando i premi di denaturazione vengono fissati in seguito ad una gara, questa ultima si riferisce al loro importo.

Può essere previsto che lo zucchero, il cui premio di denaturazione forma oggetto di una procedura di gara, abbia una destinazione particolare.

2. Tutti gli Stati membri procedono simultaneamente alle gare conformemente ad un atto giuridico

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

comunitario che fissa le condizioni di gara. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso ad ogni persona stabilita nella Comunità e possono prevedere in particolare una quantità minima per offerta e una quantità massima per concorrente alla gara nonché un importo massimo per il premio di denaturazione.

3. Quando le condizioni di gara non prevedono un importo massimo per il premio di denaturazione, tale importo massimo viene fissato previo esame delle offerte e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE. Tuttavia, può essere deciso di non dare seguito alla gara.

Articolo 5

1. Le offerte presentate ad una gara vengono prese in considerazione soltanto se è stata costituita una cauzione di gara.

2. La cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara non sono stati adempiuti o lo sono stati soltanto parzialmente.

Articolo 6

1. Il premio di denaturazione viene accordato dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione.

Tuttavia, nella campagna saccarifera 1969/1970, quando lo zucchero proveniente da uno Stato membro è destinato ad essere denaturato nel territorio di un altro Stato membro, il premio di denaturazione può essere accordato dal primo Stato membro.

2. Un premio di denaturazione viene accordato soltanto in base a domanda da presentare prima della denaturazione. A seguito di tale domanda, gli Stati membri rilasciano un titolo di premio di denaturazione :

a) se al momento della presentazione della domanda è applicabile un premio di denaturazione fissato uniformemente per tutta la Comunità

o

b) se il richiedente è diventato aggiudicatario.

Fatto salvo il caso contemplato al paragrafo 1, secondo comma, il titolo di premio di denaturazione

è valido soltanto per un'operazione di denaturazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

3. Il rilascio del titolo di premio di denaturazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di denaturazione che garantisce l'impegno di effettuare la denaturazione nel periodo di validità del titolo. La cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se durante tale periodo la denaturazione non è effettuata o lo è soltanto parzialmente.

Articolo 7

1. Il premio di denaturazione viene accordato soltanto per lo zucchero bianco sano, leale e mercantile dal punto di vista del consumo umano.

Tuttavia, può essere accordato un premio di denaturazione fissato in seguito a gara per lo zucchero bianco detenuto dagli organismi d'intervento e non rispondente a dette condizioni.

2. Per lo zucchero greggio il premio di denaturazione viene fissato per la qualità tipo. Se la qualità dello zucchero greggio da denaturare differisce dalla qualità tipo, il premio di denaturazione viene adattato in funzione della sua resa.

Articolo 8

Qualora l'Italia si avvalga delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE e se nel fissare il premio è stato tenuto conto dei prezzi dei cereali da foraggio :

- a) essa concede per la denaturazione dello zucchero una sovvenzione pari a 0,225 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero utilizzato ;
- b) essa concede per il ricevimento di zucchero denaturato in provenienza dagli altri Stati membri una sovvenzione pari a 0,225 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero utilizzato,
- c) essa riscuote per la spedizione di zucchero denaturato verso gli altri Stati membri, un diritto pari alla sovvenzione di cui alla lettera b).

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale ⁽¹⁾, è abrogato.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.

Tuttavia esso resta in vigore per le operazioni per le quali è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione in virtù di questo regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/69 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1969

relativo all'apertura e alla suddivisione di un contingente tariffario comunitario supplementare di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune per il 1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per la carta da giornali della sottovoce tariffaria 48.01 A, la Comunità economica europea ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 625.000 tonnellate metriche in esenzione da dazi doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di Ginevra (1967); che, per la Comunità, detto protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 1968; che con regolamento (CEE) n. 2113/68 ⁽¹⁾ il Consiglio ha fissato in 750.000 tonnellate il volume del contingente tariffario comunitario;

considerando che, tenuto conto del fabbisogno delle industrie della Comunità che non può essere soddisfatto dalla produzione comunitaria, è opportuno aumentare tale volume di 298.500 tonnellate; che è pertanto opportuno prevedere una nuova suddivisione del contingente;

considerando che le norme di gestione del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali,

fissate nel regolamento (CEE) n. 2113/68, possono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2113/68 è portato da 750.000 a 1.048.500 tonnellate.

Articolo 2

Le quote attribuite agli Stati membri nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2113/68 sono modificate come segue:

Germania:	685.000 tonnellate
Francia:	117.000 tonnellate
Italia:	4.250 tonnellate
Paesi Bassi:	176.250 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese:	66.000 tonnellate

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 27. 12. 1968, pag. 3.